Comune di Riva San Vitale



MM 01-19 concernente l'adozione di emendamenti agli articoli 26, 54 e 55 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riva San Vitale (ROD)

Lodevole Consiglio comunale

Riva San Vitale

Riva San Vitale, 9 maggio 2019

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali,

mediante il presente messaggio il Municipio vi propone l'adozione di taluni emendamenti al Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD) in vigore, strumento legislativo basilare per la gestione del personale del Comune.

L'operazione è finalizzata a recepire nel testo del ROD, entrato in vigore il 1. gennaio 2016, la proposta di "Gratifica straordinaria" contenuta nella mozione presentata il 21 dicembre 2016 dalla Signora Alessandra Galfetti (US-Verdi) e approvata dal Consiglio comunale in data 9 luglio 2017, nonché ad introdurre nello stesso il "Congedo paternità".

Le proposte di emendamento, una volta cresciute in giudicato, saranno trasmesse per approvazione all'Autorità cantonale.

Fatte queste considerazioni preliminari, commentiamo di seguito brevemente le modifiche proposte, riportate compiutamente nell'allegato.

Art. 26 - Scala degli stipendi

Viene inserito un capoverso 5 che fornisce la possibilità per il Municipio di concedere, a dipendenti particolarmente meritevoli, una gratifica straordinaria. Spetterà all'Esecutivo stabilire se vi siano dipendenti meritevoli attraverso dati oggettivi e dimostrabili (ad esempio impegno superiore alla media o alla descrizione della funzione), come pure quantificare tale riconoscimento (non necessariamente pecuniario), nei limiti posti dal ROD. La concessione di tale gratifica non conferisce al collaboratore alcun diritto acquisito per gli anni successivi.

Art. 54 – Congedi pagati

Quale conseguenza dell'inserimento di uno specifico capoverso all'art. 55 relativo al congedo paternità, viene eliminata la lettera e) contemplante il congedo di soli 2 giorni, attualmente previsto per il papà, in caso di nascita di figli.



Art. 55 - Congedo maternità, paternità e adozione

Si propone, attraverso l'inserimento di un nuovo capoverso 2, l'istituzione di un congedo per i neo papà, in occasione della nascita di figli. Si tratta di un'iniziativa che è già stata recepita in altri regolamenti organici dei dipendenti di Comuni ticinesi.

La legislazione svizzera, quale unica eccezione a livello europeo, non prevede alcun tipo di congedo destinato ai neo papà. In Svizzera, sono finora i singoli datori di lavoro, in modo facoltativo, a decidere che misura mettere a disposizione dei propri dipendenti alla nascita di un figlio.

A livello federale, dopo la riuscita nel 2017 di un'iniziativa popolare che intende inserire nella Costituzione il principio al diritto ad un congedo pagato di paternità di 4 settimane, con il relativo metodo di finanziamento e periodo di utilizzo, si sta discutendo il tema.

Il Municipio, nella propria autonomia, intende proporre al Consiglio comunale l'introduzione del medesimo principio nel ROD.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni.

Ritenute le considerazioni e i dati testé esposti, il Municipio vi invita a voler

risolvere:

- Sono adottati gli emendamenti agli articoli 26, 54 e 55 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riva San Vitale in vigore (ROD), come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio;
- Tali emendamenti entrano in vigore ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 190 LOC), con effetto al 1. gennaio 2020.
- 3. Al Municipio sono demandate le pratiche necessarie per promuovere l'entrata in vigore dei citati emendamenti.

Il Sindaco:

austo Med

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

H Segretario:

Suseppe Zariatti



Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		•

<u>Avvertenza</u>: per tutto quanto non allegato, si rimanda alla possibilità di consultazione diretta della documentazione disponibile presso la Cancelleria comunale durante gli orari di sportello o su appuntamento.

RM n. 202 del 7 maggio 2019

Allegato:

testi emendamenti (ROD)

ROD RIVA SAN VITALE – TESTI EMENDAMENTI (in verde) approvati dal Consiglio comunale il 04.07.2019

Art. 26 Scala degli stipendi

- La scala degli stipendi del personale del Comune e delle sue Aziende, comprensiva della tredicesima mensilità, è stabilita come segue: (...).
- La presente scala è stabilita sull'indice ufficiale constatato nel novembre 2010 di 104.2 punti (indice dicembre 2005=100).
- La scala degli stipendi indicata in questo articolo, nonché le indennità orarie previste all'art. 50, verranno adeguate ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- Gli stipendi di cui sopra sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata in una rata.
- 5. Ai dipendenti che si sono distinti per prestazioni particolarmente apprezzabili e straordinarie, il Municipio può accordare una gratifica una tantum compresa tra il 2% e il 5% dello stipendio annuo, non assicurabile alla cassa pensioni e/o da 1 a 5 giorni di congedo pagato, se le condizioni di servizio lo consentono.

Art. 54 Congedi pagati

- Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:
 - a) per affari pubblici, sindacali, attività di carattere sociale o corsi di formazione in ambito Gioventù e Sport, al massimo 8 giorni all'anno:
 - b) per matrimonio o unione domestica registrata, 5 giorni lavorativi consecutivi, da effettuare entro tre mesi dalla celebrazione;
 - c) per il decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di figli, di genitori, di fratelli, 3 giorni lavorativi consecutivi;
 - d) per il decesso di nonni, abiatici o suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato, 1 giorno lavorativo;
 - e) per la nascita di figli, 2 giorni lavorativi consecutivi.
 - e) per il matrimonio o unione domestica registrata di figli o fratelli, 1 giorno lavorativo;
 - f) per trasloco, 1 giorno lavorativo;
 - g) il tempo strettamente necessario, per giustificati motivi, a giudizio del Segretario comunale.
- I congedi di cui al cpv. 1 let. a) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, 8 giorni all'anno. Quelli al cpv. 1 lett. c) – f), decorrono dal giorno dell'evento.

- Il dipendente che deve lasciare temporaneamente il lavoro, deve domandare preventivamente il permesso al Segretario comunale per il tramite del proprio superiore diretto.
- 4. Le assenze per esigenze private, diverse da quelle elencate al cpv. 1 lett. a) g), saranno dedotte dalle vacanze / ore supplementari.
- Sono esclusi il versamento di indennità o altra compensazione, per congedi non effettuati.

Art. 55 Congedo maternità, paternità e adozione

- In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane, di cui almeno 14 dopo il parto.
- In caso di paternità, il dipendente ha diritto ad un congedo pagato di 4 settimane che, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere svolte in modo consecutivo o scaglionato. Il diritto al congedo decorre dalla nascita del figlio e decade dopo 16 settimane dall'evento.
- In caso di adozione di bambini estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto ad un congedo pagato fino ad un massimo di 6 settimane.
- In caso di adozione, il Municipio può concedere al dipendente un congedo, totale o parziale, non pagato, per un massimo di 9 mesi.